

ACCESSO GENERALIZZATO

Riferimenti normativi

Art. 5, c. 2, d.lgs n. 33/2013.

Linee guida A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Contenuto dell'obbligo

Ai sensi dell'art. 5, c. 2, d.lgs n. 33/2013 *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*.

Le strutture sanitarie accreditate sono soggette al diritto di accesso in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi all'attività di pubblico interesse.

L'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso generalizzato deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Restano esclusi dall'accesso generalizzato i dati, documenti e informazioni per i quali sussistano le limitazioni indicate dell'art. 5 bis del d.lgs. 33/2013.

Modalità di trasmissione dell'istanza

L'istanza può essere presentata utilizzando il modello scaricabile dal sito www.villa-fiorita.it, nella sezione *“Amministrazione trasparente, altri contenuti”*.

L'istanza può essere trasmessa:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **cdevillafiorita@pec.it all'attenzione di Alessia Lenzi;**
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: **Ufficio Affari Generali della Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. – Via di Cantagallo n. 56 – 59100 Prato, all'attenzione di Alessia Lenzi;**
- tramite fax al numero: **05744891294, all'attenzione di Alessia Lenzi;**
- con consegna diretta presso **Ufficio Affari Generali della Casa di Cura Villa Fiorita S.r.l. – Via di Cantagallo n. 56 – 59100 Prato, all'attenzione di Alessia Lenzi.**

Laddove la richiesta di accesso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Di seguito sono indicati i recapiti cui presentare o indirizzare la richiesta:

Affari Generali

Alessia Lenzi

Telefono: 05744891151

Email: info@villa-fiorita.it

Di seguito sono indicati i recapiti del titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta:

Direttore Generale

Valtere Giovannini

Telefono: 0574/4891

Email: direttoregenerale@villa-fiorita.it.

A norma dell'art. 5, c. 4 del d. lgs n. 33/2013, il rilascio di dati in formato elettronico è gratuito; in ipotesi di rilascio su supporto cartaceo la Casa di Cura ha diritto al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione in formato cartaceo e l'eventuale spedizione postale.

Modalità di esercizio del diritto

L'ente cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 5-*bis*, c. 2 del d. lgs n. 33/2013, è tenuto a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui all'art. 5, c. 6 del d.lgs n. 33/2013 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, l'ente provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

A norma dell'art. 5, c. 6 del d. lgs n. 33/2013 il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento l'ente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-*bis* del d.lgs n. 33/2013.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato all'art. 5, c. 6 del d.lgs n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al titolare del potere sostitutivo.

Avverso la decisione dell'ente, o in caso di richiesta di riesame avverso quella del titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del d.lgs n. 104/2010, n. 104.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5, c. 7 del d.lgs n. 33/2013 al titolare del potere sostitutivo.